

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 98/02/2012

Svolgimento del Processo

Il contribuente Ca. Fr., artigiano edile, residente in Porto Mantovano in strada Campagnolo 2, rappresentato e difeso dal dott. Stefano Fiaccadori, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Suzzara in via Piave n. 27, con il ricorso notificato all'Ufficio ha impugnato l'avviso d'accertamento n. T9TO10200549 relativo a studio di settore anno d'imposta 2007 notificato in data 30.08.2011.

Con tale atto l'Ufficio procedeva alla determinazione induttiva dei ricavi, ricorrendo ai dati emergenti dall'applicazione dello studio di settore applicabile alla parte contestando una non congruità dei ricavi per €56.274,00.

Il contraddittorio non si è instaurato in sede di accertamento con adesione non essendosi presentato, alla data prestabilita, il contribuente.

La parte ricorrente preliminarmente eccepisce la illegittimità dell'avviso impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 DPR n. 600/73, degli artt. 55 e 56 DPR n. 633/72, dell'art. 62 sexies D.L. n. 331/1993, convertito nella L. 29/10/93, n. 427, dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 71 L. n. 212/2000 nella parte in cui sancisce l'obbligo di motivare gli accertamenti.

L'accertamento è illegittimo perché privo di sensata motivazione (motivazione apparente), e l'inapplicabilità dello studio di settore al caso concreto.

La pretesa erariale è infondata per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..

Il ricorrente precisa che svolge la propria attività di artigiano muratore come ditta individuale e si occupa prevalentemente di lavori di intonacatura per cui esercita la sua attività solo su una parte dei lavori da eseguire sui fabbricati, su cantieri e immobili non di sua proprietà, ma in conto terzi, per cui è soggetto molto sensibile nei momenti di crisi ad una forte contrazione dei volumi perché le ditte appaltatrici riducono notoriamente in primis le commesse affidate alle ditte subappaltatrici. Nel corso del 2007 i ricavi si sono ridotti del 36% sul 2006 e del 45% sul 2005. Nel corso del 2007 il personale dipendente è stato prima ridotto e poi azzerato. Il ricorrente afferma ancora che è dimostrato che la mancata congruità del 2007 è dovuta solo all'erronea omissione di correttivi per la crisi e che al di là anche di queste riduzioni Gerico 2008 sopravvaluta comunque i ricavi stimati e che quindi forniva un risultato inattendibile e non conforme alla realtà aziendale e del settore.

Il contribuente fa inoltre presente che nonostante l'ulteriore riduzione dei ricavi avvenuta nel 2008-9, grazie ai successivi programmi e correttivi il contribuente raggiunge la congruità dei ricavi, come nel caso del 2010 dove i ricavi si sono ridotti a €44.881,00.

L'Ufficio, precisa il ricorrente, è tenuto a verificare la situazione concreta del contribuente (cioè la realtà aziendale) per non violare le regole fondamentali di ragionevolezza che presiedono all'attività d'accertamento. Osserva che non sono indicati specificamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione senza generiche frasi "si ritiene".

Osserva ancora il contribuente che le elaborazioni statistiche - matematiche non possono costituire di per sé sole presunzioni, precise e concordanti e che gli accertamenti presuntivi, obbligano l'Ufficio ad individuare le presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c..

Costituzione in giudizio e controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Mantova si costituisce in giudizio e controdeduce osservando che l'accertamento impugnato è esente dalle censure prospettate in sede di ricorso, e preliminarmente rileva che la Suprema Corte ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale degli studi di settore.

L'Ufficio osserva che il contraddittorio non ha potuto svolgersi per mancanza di parte ricorrente, non essendosi presentata all'invito, e che se avesse proposti le proprie osservazioni motivate, queste sarebbero state valutate attentamente.

In tema d'accertamento delle imposte sui redditi, il ricorso agli studi di settore è da riconoscersi pienamente legittimo, quando ne ricorrano le condizioni, stante l'espressa previsione contenuta nella normativa vigente in materia.

L'Ufficio osserva inoltre che la G di F ha accertato che nel corso del 2007 il contribuente ha occupato lavoratori non regolarizzati.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere.

Il ricorrente ha documentato, e sul punto non vi è contestazione, come l'attività si è svolta in situazioni sfavorevoli, e comunque tali ad una drastica riduzione dell'attività. A parere del Collegio non sussistono, nel caso in esame, le condizioni di normalità soggettive e ambientali di svolgimento dell'attività perché si possa applicare legittimamente lo studio di settore. Gli studi di settore hanno come presupposto un regime di normalità entro il quale si svolge l'attività oggetto dell'accertamento. I criteri mediante i quali si perviene alla quantificazione dei ricavi e dei compensi presunti, non possono che tenere conto di parametri generici e generali e non anche di situazioni particolari e specifiche riferite al singolo contribuente.

La valutazione di queste ultime eventuali situazioni deve avvenire ad opera dell'Ufficio accertatore previa la verifica della loro reale sussistenza.

Dagli atti di processo non risulta che l'Ufficio abbia adeguatamente valutate le reali condizioni in cui il contribuente ha svolto la propria attività.

Il contribuente, di contro, ha adeguatamente motivato e documentato le plausibili ragioni giustificative del discostarsi dei dati dichiarati da quelli risultanti dall'applicazione degli studi. La situazione di crisi nella quale si è venuto a trovare il settore edilizio è assolutamente acclarata al punto che la stessa Amministrazione Finanziaria ha rivisti i criteri su cui fondano gli studi di settore applicabili all'edilizia.

Sul punto relativo alla occupazione di due lavoratori irregolari, rilevata dalla G di F., il ricorrente ha prodotto copia della sentenza a lui favorevole emessa dal Giudice del Lavoro di Mantova.

A parere del Collegio, data la natura della controversia e della incertezza che necessariamente insorge in sede di valutazione che essa comporta, sussistono le condizioni per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Conferma le spese.